

Antonella Ghignoli

Il documento vescovile a Siena nei secoli X-XII. Problemi della tradizione e critica delle fonti

[A stampa in Commission Internationale de Diplomatie, *VIII Internationaler Kongreß für Diplomatie: Die Diplomatie der Bischofsurkunde vor 1250* (Innsbruck, 27 Sept.-3 Okt. 1993), Innsbruck, Tiroler Landesarchiv, 1995, pp. 347-363 – Distribuito in formato digitale da “Reti Medievali”]

1. La tradizione, le sue forme, i documenti.

Uno studio diplomatistico del documento vescovile senese di epoca altomedioevale può contare su ben poche fonti. Per il periodo anteriore al XII secolo non è ricca nel suo complesso la stessa tradizione documentaria di Siena, formata dalle carte di alcune grandi abbazie, di due enti ospitalieri suburbani e della canonica della cattedrale¹. E' andato in gran parte distrutto l'archivio vescovile, di cui restano pochissimi pezzi antichi² ed è completamente perduta la documentazione delle chiese cittadine e delle pievi del contado, che avrebbe reso certamente più numeroso l'esiguo gruppo di fonti che invece possediamo: appena una ventina di documenti per un periodo che va dal X al XII secolo.

Ma il motivo di una così rarefatta tradizione del documento vescovile senese non può essere ricondotto semplicemente a una ingente e casuale perdita di fonti. La circoscrizione diocesana di Siena fu tra le meno estese della Tuscia: discontinua territorialmente a nord per l'espansione del comitato fiorentino e della diocesi fiesolana, conflittualmente compressa a est dalla ben più potente diocesi di Arezzo³. Il fatto, inoltre, che non le appartenessero quelle grandi abbazie che per l'altomedioevo costituiscono gli unici tramiti di documentazione senese⁴, spiega da una parte la mancata conservazione di fonti vescovili e indica dall'altra che per i vescovi di Siena non potevano essere in quel periodo numerose le occasioni di documentazione solenne per destinatari ecclesiastici importanti.

Tra i destinatari della diocesi strutturalmente capaci di conservare la documentazione ricevuta vi sono l'unico monastero di fondazione vescovile, che ha tramandato due soli documenti emessi dal vescovo⁵, e la canonica della cattedrale. Il fondo proveniente dall'archivio di quest'ultima è uno dei

¹ Per una loro presentazione si veda P. CAMMAROSANO, *La nobiltà del Senese dal secolo VIII agli inizi del secolo XII*, in *I ceti dirigenti in Toscana nell'età precomunale. Atti del I Convegno: Firenze, 2 dicembre 1978*, Pisa 1981, pp. 223-224.

² Fin dal tardo secolo XIII l'archivio vescovile — arcivescovile dal 1459 — non era tenuto in città bensì a Crevole, feudo dei vescovi senesi e qui probabilmente subì le perdite maggiori: v. F. SCHNEIDER, *Regestum Senense*, Roma 1911, p. XLIV e anche V. LUSINI, *I confini storici del vescovado di Siena*, in “*Bullettino Senese di Storia Patria*”, VII (1900), p. 441, n. 2. Oggi l'Archivio Arcivescovile di Siena conserva per il periodo anteriore al secolo XII soltanto 8 pergamene: v. *L'Archivio Arcivescovile di Siena. Inventario*, a cura di G. CATONI e S. FINESCHI, Roma 1970.

³ Per un riepilogo delle vicende riguardanti sia l'invadenza della diocesi di Fiesole sia il conflitto con quella di Arezzo, e per la bibliografia relativa, si rimanda a P. CAMMAROSANO, *Tradizione documentaria e storia cittadina. Introduzione al “Caleffo Vecchio” del Comune di Siena*, Siena 1988, pp. 31-33.

⁴ Si tratta dell'abbazia di S. Salvatore del Monte Amiata nella diocesi di Chiusi, le cui carte sono state edite fino al 1198 ultimamente in W. KURZE, *Codex Diplomaticus Amiatinus*, voll. I-II-IV, Tübingen 1974-1982; di quella di S. Salvatore in Fontebona, o della Berardenga, nella diocesi di Arezzo, di cui resta il cartulario dugentesco (Ms. L.II.17 della Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena) pubblicato in una vecchia edizione (*Il Cartulario della Berardenga*, a cura di E. CASANOVA, Siena 1927) e più recentemente utilizzato in P. CAMMAROSANO, *La famiglia dei Berardenghi. Contributo alla storia della società senese dei secoli XI-XIII*, Spoleto 1974; infine, dell'abbazia di S. Salvatore all'Isola, nella diocesi di Volterra, i cui documenti sono editi in P. CAMMAROSANO, *Abbadia a Isola. Un monastero toscano nell'età romanica. Con una edizione dei documenti 953-1215*, Società storica della Valdelsa, Castelfiorentino 1993 (Biblioteca della “Miscellanea storica della Valdelsa”, N. 12).

⁵ E' il monastero femminile di S. Ambrogio a Montecelso fondato dal vescovo Iohannes nel 1063, le cui carte sono ora edite in *Carte dell'Archivio di Stato di Siena. Abbazia di Montecelso (1071-1255)*, a cura di A. GHIGNOLI, Siena 1992 (Accademia Senese degli Intronati, Fonti di storia senese); esso ha conservato la concessione di *ius parrocchianum* alla chiesa senese di S. Prospero, dipendente dall'abbazia, fatta nel 1139 dal vescovo Rainerius e la successiva conferma data dal vescovo Bonus nel 1198 (v. *Carte dell'Archivio di Stato di Siena. Abbazia di Montecelso*, cit., Nr. 52, pp. 126-129), sulle quali torneremo più avanti. Della più antica abbazia della diocesi senese, S. Eugenio in Monisterio, fondata dal gastaldo Warnefrid nel 730, non resta invece che uno sparuto gruppo di pergamene altomedioevali e nessun documento emesso per quest'epoca dal vescovo: v. Archivio di Stato di Siena (d'ora innanzi

più cospicui del Diplomatico senese⁶, ma tra le numerose carte di autori diversi conservate dai canonici per i secoli XI e XII figurano quattro documenti vescovili soltanto.

Un secondo aspetto problematico è costituito dal numero relativamente alto dei documenti trasmessi in copia. Autentiche o semplici, coeve oppure tarde e incomplete, le copie sono testimoni indispensabili in una tradizione così rada ma al tempo stesso fungono, proprio per il complesso scarso delle fonti, da fattori limitanti della critica formale.

Sono pervenuti in una copia degli inizi del secolo XIII anche i documenti più antichi, tre *scripta ordinationis* degli anni 913, 934 e 945⁷. In tutti e tre i casi l'ordinazione di un pievano da parte del vescovo avviene attraverso un negozio bilaterale e *per convenientiam*, documentato con lo stesso formulario di una *cartula libelli* redatta in due esemplari *uno tenore*, sottoscritti da entrambe le parti: si tratta di documenti 'privati' redatti da notai. Ora, circa la metà dei documenti conservati attesta contratti stipulati dai vescovi o altri tipi di azioni giuridiche da questi promosse che, come i tre *scripta* del X secolo, sono documentati da notai pubblici nelle forme correnti della *carta* o dell'*instrumentum*⁸. Buona parte, cioè, della documentazione fatta redigere dai vescovi di Siena in qualità di autori o coautori dell'azione giuridica coincide con la tradizione del documento privato notarile del territorio.

Ciò che in questo contesto resta da comprendere è la formazione dei documenti di donazione, concessione e conferma dei vescovi: ovvero la natura della forma che li distingue dal resto della documentazione 'privata' senese.

Un ristretto gruppo di appena nove documenti, dispersi nell'arco di circa due secoli e in una tradizione diradata e avara di originali, è dunque l'oggetto proprio di questa analisi⁹.

2. Documenti di donazione e concessione redatti da notai (1081-1140).

Aprire la breve serie un documento originale di donazione del vescovo Rodulfus destinato ai canonici della cattedrale, rogato nel 1081 dal notaio e giudice del Sacro Palazzo Petrus¹⁰. A partire dal *signum* notarile — preposto alla invocazione trinitaria e alla datazione cronica — fino alla

citato ASS), Diplomatico, S. Eugenio. Stessa sorte per la documentazione più antica è toccata all'archivio di un'altra importante abbazia situata nella diocesi di Siena, S. Lorenzo al Lanzo, istituita da membri della famiglia degli Ardengheschi sicuramente già nel 1070: ASS, Dipl., S. Maria degli Angeli.

⁶ E' difatti in gran parte confluito alla fine del secolo scorso nel fondo *Archivio dell'Opera Metropolitana* del Diplomatico dell' ASS, mentre nell'Archivio del Capitolo e in quello dell'Opera del Duomo sono rimaste complessivamente solo 11 pergamene di epoca anteriore al XIII secolo. L'edizione delle carte della canonica della cattedrale di Siena è in avanzata fase di elaborazione nell'ambito del programma di ricerca scientifica MURST 60% "Studio ed edizione delle fonti documentarie medioevali di area senese", diretto presso il Dipartimento di Storia dell'Università di Siena dal prof. Silio P. P. Scalfati.

⁷ Il Comune di Siena fece trascrivere i tre documenti nel suo *Caleffo Vecchio*, iniziato nel 1204, perché evidentemente venne a trovarsi nella sfera dei suoi interessi strategici la zona in cui si situavano la pieve di S. Cristina di Lucignano, destinataria dei tre *scripta* vescovili, e i suoi beni: ASS, Capitoli, Nr. 1, c. 22, 913 maggio, [C] (ediz. in *Il Caleffo Vecchio del Comune di Siena*, a cura di G. CECCHINI, I, Siena 1931, Nr. 35, pp. 49-51, qui ritenuto [B]); ASS, *ibid.*, c. 24v, 934 settembre, [C] (ediz. *Il Caleffo Vecchio*, cit., Nr. 40, pp. 55-56, ritenuto [B]); ASS, Dipl., Archivio delle Riformagioni, 945 luglio, [B] del 1186 giugno 26 e ASS, Capitoli, Nr. 1, c. 24r, [C] (ediz. *Il Caleffo Vecchio*, cit., Nr. 39, pp. 54-55).

⁸ Oltre ai tre *scripta* sopra ricordati: ASS, Diplomatico, Archivio dell'Opera Metropolitana, 1084 giugno, [A], *libellus*; ASS, Dipl., *ibid.*, 1127, [A], *scriptum repromissionis*; ASS, Dipl., S. Eugenio, 1134 marzo (1135 marzo 1-24: ediz. CAMMAROSANO, *Abbadia a Isola*, cit., Nr. 58), [A], *libellus*; ASS, Dipl., Archivio delle Riformagioni, 1186 giugno 29, [A], *constitutio syndici*; ASS, Dipl., Legato Bichi Borghesi, 1189 giugno 25, [A], *arbitrium*; Archivio Arcivescovile di Siena, Diplomatico, Nr. 8, 1191 marzo 19, [A], enfiteusi; ASS, Dipl., Archivio dell'Opera Metropolitana, 1197 maggio 13, [A], *arbitrium* (dello stesso vescovo, Bonus, è poi un documento di compravendita in Archivio Arcivescovile di Siena, Dipl., Nr. 9, 1214 (?) settembre 23).

⁹ Non ci sono, d'altra parte, per il periodo preso in esame, altri tipi di documenti: lettere o mandati. E' un esempio isolato la sentenza arbitrale del vescovo Rainierius in ASS, Dipl., Città di Massa, 1149 (1150) marzo 9, [B], diversa dalle forme consuete dei documenti attestanti *arbitria* vescovili redatti da giudici e notai pubblici nella seconda metà del XII secolo. Essa è in pura forma narrativa. Il testo è interessante da un punto di vista storico piuttosto che diplomatico, per le contrapposizioni di argomenti, canoni conciliari e *decreta* pontifici: un escatocollo è forse distinguibile per la presenza della formula di datazione e per le sottoscrizioni del vescovo e dei canonici, alle quali però sottrae la possibilità di un confronto e di un impiego critici la tradizione del documento in copia semplice coeva. Non vi compare menzionato il nome dell'estensore materiale.

¹⁰ ASS, Diplomatico, Archivio dell'Opera Metropolitana, 1081 novembre 4, [A].

formula dell'*actum* la forma del documento è quella delle *cartule donationis pro remedio anime*, con la menzione del donatario che precede in apertura del dispositivo quella del *donator*: caratteristica del formulario notarile che in territorio senese si diffuse proprio sul finire del secolo XI e che Leicht definì “lombardo”¹¹.

L'espressione della solennità della donazione è affidata alla parte dell'escatocollo contenente le sottoscrizioni. Ma non è la presenza della sottoscrizione autografa del vescovo — pur tracciata in caratteri grandi, su tutta una linea e in una elegante minuscola diplomatica di tipo cancelleresco —, che distingue questo documento da una *cartula* ordinaria: perché mentre è in atto da tempo la scomparsa delle sottoscrizioni autografe dai documenti, quelle del vescovo e dei canonici resistono fino quasi alla metà del secolo XII nella prassi notarile della documentazione dei loro contratti¹². Trattandosi sostanzialmente di una *cartula*, non c'è nel testo una formula di *roboratio* che annunci la *manufirmatio* dell'autore; in rilievo invece si pone, sia nella formula di *rogatio* sia nella sottoscrizione del vescovo, la menzione di un'altra azione convalidante: la *conlaudatio* e *corroboratio* della sinodo. Essa si esplica in una serie di 36 sottoscrizioni autografe, che, insieme alle liste di testimoni scritte dal notaio, occupano più della metà dell'intera superficie della pergamena e conferiscono per questo all'escatocollo un carattere distintivo anche dal punto di vista estrinseco.

Il notaio del Sacro Palazzo Petrus, rogatario di molti documenti privati in città e nel territorio, è anche un giudice sottoscrittore di placiti marchionali¹³. Ma le sottoscrizioni per le quali egli predispone in questa donazione gli spazi, non sono l'immagine di un assetto ordinato, quale invece appare dall'escatocollo di un placito, espressione di una struttura precisa, “concentrica”, come è stata definita quella del tribunale giudicante¹⁴. Le cinque parti in cui è possibile suddividere queste sottoscrizioni in base alla loro posizione non distinguono ruoli né raggruppano persone con la stessa qualifica¹⁵.

Il documento del 1081 ha, dunque, una formazione elementare. Il notaio trae esclusivamente dalla sua prassi della documentazione privata gli elementi per comporre la donazione del vescovo solennemente celebrata nella sinodo: il testo di una *cartula donationis* e la predisposizione degli spazi ad accogliere le sottoscrizioni autografe. Mentre la solennità formale del documento scaturisce dalla diretta espressione grafica dell'atto solenne — la *corroboratio* della sinodo —, con il quale si perfeziona il negozio e al quale nel testo è per ben due volte legata la definizione stessa della documentazione, come “scriptum in sancta nostra synodo conroboratum et conlaudatum”.

¹¹ P. S. LEICHT, *Influenze di scuola in documenti toscani dei secoli XI-XII*, in “Bullettino Senese di Storia Patria”, XVI (1909), pp. 182-183 (anche in ID., *Scritti vari di storia del diritto italiano*, II, t. I, Milano 1948, pp. 65-78).

¹² Lo attestano naturalmente in numero maggiore i documenti privati di cui sono autori i canonici (v. ASS, Diplomatico, Archivio dell'Opera Metropolitana, *passim*). Per ciò che riguarda le sottoscrizioni del vescovo, v. il *libellus* in ASS, Dipl., *ibid.* 1084 giugno e il documento in ASS, Dipl., *ibid.*, 1127: uno *scriptum repromissionis*, quest'ultimo, in cui il notaio aveva lasciato lo spazio necessario per la sottoscrizione autografa, che però non fu apposta.

¹³ V. ASS, Diplomatico, Archivio delle Riformagioni, 1072 giugno 7 (edito da ultimo in KURZE, *Codex diplomaticus*, cit., II, Nr. 291, pp. 227-230).

¹⁴ A. PETRUCCI-C. ROMEO, *Scrivere “in iudicio”. Modi, soggetti e funzioni di scrittura nei placiti del “Regnum Italiae” (secc. IX-XI)*, in “Scrittura e Civiltà”, 13 (1989), pp. 5-48.

¹⁵ Immediatamente al di sotto della sottoscrizione autografa del vescovo, si ha la prima sezione di *signa manuum* di testimoni laici, scritta dal notaio nel tenore consueto, con i *signa* tracciati di suo pugno come nelle *cartule*: fanno eccezione due *signa crucis* autografi dei conti Ugo e Rainerius. A questa segue il primo gruppo di sottoscrizioni autografe in ordine sparso, di canonici e semplici chierici, di un medico, di un abate, di due giudici e notai del Sacro Palazzo omonimi (dei quali il secondo Rollandus è lo stesso che compare insieme al rogatario Petrus come sottoscrittore nel placito del 1072 ricordato alla nota 13) e di un certo Vuido, che sottoscrive con un verso. Si ha, quindi, una seconda sezione di *signa manuum* di testimoni scritta dal notaio come la precedente, cui fa seguito il secondo gruppo di sottoscrizioni autografe, anch'esse non allineate, di un terzo giudice e notaio del Sacro Palazzo — che si dice “conlaudans” —, di un secondo medico e di due laici, verosimilmente, senza qualifica. Infine, la serie compatta delle sottoscrizioni autografe di venti fra pievani della diocesi e preti delle chiese cardinali.

Del vescovo Gualfredus, successore di Rodulfus, non c'è giunta che una carta di promessa¹⁶. Dal lungo e importante periodo del vescovo Rainerius che gli successe¹⁷, sono invece conservati tre documenti di concessione redatti da notai.

Alla penna di Berardus — rogatario assai attivo in Siena, attestato fin dal 1129 dapprima con il solo titolo di *iudex*, poi con quello di *iudex atque notarius*¹⁸ — se ne devono due, il primo dei quali, del 1131, era destinato alla canonica di S. Frediano di Lucca ed è tramandato da una copia¹⁹. Il protocollo è quello consueto dei documenti notarili senesi, con invocazione trinitaria in apertura e datazione cronica. Manca il *signum* notarile, che Berardus appone sempre nei suoi documenti prima delle due formule: non è però dato sapere, in questo caso, se si tratti di una omissione della copia o di una particolarità dell'originale. Ma già con l'ampia arenga svolta sul tema della salvezza dell'anima²⁰ la struttura del documento e il dettato del testo si rivelano fundamentalmente solenni. La lunga *narratio* rievoca i precedenti dell'atto: il preposto e l'arciprete della canonica della cattedrale di Siena avevano concesso al priore della canonica di S. Frediano di Lucca la chiesa cardinale senese di S. Martino; su esortazione dei canonici di Siena il vescovo aveva poi investito della chiesa il priore lucchese e poteva con ciò dichiarare: “nunc presenti pagina proprioque sigillo ac proprie manus subscriptione in perpetuum valitura firmavi”. Dopo l'enunciazione dei tre momenti della *firmatio* — *pagina*, *sigillo*, *scriptio* — la *dispositio* prosegue con una concessione ulteriore e la definizione di alcuni obblighi dovuti dal destinatario lucchese al vescovo di Siena, per essere poi chiusa dal notaio senza datazione topica, con la sola *sanctio* spirituale elaborata dal formulario dei privilegi pontifici²¹. L'escatocollo è formato dalla sottoscrizione del

¹⁶ Con la quale egli promette di non recare lite al rettore della chiesa di S. Petronilla riguardo al possesso della stessa chiesa: ASS, Diplomatico, Archivio dell'Opera Metropolitana, 1127, [A], databile 1127 [settembre] - [1128 marzo 24].

¹⁷ 1129 dicembre 3 - 1170 maggio 27: cf. SCHNEIDER, *Regestum Senense*, cit., p. LXXXVIII.

¹⁸ Il primo documento è in Archivio di Stato di Firenze, Diplomatico, S. Michele di Passignano, 1129 maggio. Per i documenti in ASS e alcune brevi note su Berardus v. *Carte dell'Archivio di Stato di Siena. Abbazia di Montecelso*, cit., p. 55.

¹⁹ 1131 giugno 21: la copia dei secc. XII ex.-XIII in. sarebbe stata contenuta a c. 46 del *Liber Privilegiorum* della canonica di S. Frediano, conosciuto anche come Codice F dell'Archivio di S. Frediano di Lucca: v. *Inventario del R. Archivio di Stato di Lucca*, vol. I, Lucca 1872, p. 13. Successivamente segnalato come disperso da Kehr (v. P. F. KEHR, *Papsturkunden in Pisa, Lucca und Ravenna*, in “Nachrichten der K. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, phil.-hist. Klasse”, 1897, Heft 2, p. 183, ora anche in ID. *Papsturkunden in Italien*, I, Città del Vaticano 1977, p. 41), il codice sarebbe stato ritrovato da L. Fumi, il quale ne avrebbe promesso un'edizione (v. P. F. KEHR, *Regesta Pontificum Romanorum. Italia Pontificia, vol. III: Etruria*, Berlin 1908, p. 413), mai, però, avvenuta. Dalle indicazioni di un recente articolo (E. COTURRI, *La canonica di S. Frediano di Lucca dalla prima istituzione (metà del secolo XI) alla unione alla congregazione riformata di Fregionia (1517)*, in “Actum Luce”, III, Nr. 1-2 (1974), pp. 47-80), il codice apparirebbe tuttora conservato e consultabile nell'archivio parrocchiale di S. Frediano (*ibid.*, p. 59). Ma poiché la citazione di alcuni documenti ivi contenuti è sempre accompagnata da quella delle loro antiche edizioni (v. per es. *ibid.*, p. 57, n. 31) e il nostro documento senese — tra i più importanti del *Liber* — non è addirittura citato dalla sua fonte bensì solamente dalla vecchia edizione del Baluze (*ibid.*, p. 65), non è chiaro se l'informazione circa l'esistenza del codice in quell'archivio sia di prima mano. Sta di fatto che la condizione disastrosa in cui al momento attuale versa la documentazione dell'Archivio parrocchiale di S. Frediano impedisce la consultazione e il reperimento di alcunché, che abbia pur avuto in passato collocazione e importanza nota. Del Codice F nulla sa l'attuale responsabile dell'Archivio, il parroco di S. Frediano don Michelangelo Giannotti, che con tanta cortesia ha seguito e facilitato il mio sopralluogo. Del nostro documento alla canonica di Lucca esistono altre copie: una nella Biblioteca Statale di Lucca, Ms. 115, sec. XVI, cc. 70v-71v (tratta sicuramente dal *Liber Privilegiorum* e dalla quale sono stati presi i brani del documento più sotto citati); un'altra in Archivio di Stato di Lucca, S. Frediano 80, secc. XVII-XVIII, c. 1. L'unica edizione, dal *Liber Privilegiorum*, è in E. BALUZE, *Miscellanea novo ordine digesta et non paucis ineditis monumentis opportunisque animadvertionibus aucta opera et studio J. D. Mansi archiepiscopi Lucensis*, vol. IV, Lucae 1764, p. 597.

²⁰ “Cum humanae naturae fragilitatis multimodis subiaceat casibus ut nihilominus ancipitis varietatibus fortunae circumdetur, summum et precipuum presidium est unicuique mortalium animae suae summopere providere salutem, ne sic in huius desiderii calamitatis ferveret quod in coelestis amore patriae tepescat et quibuscumque pro huius dulcedine exilii gaudiis ab aeternitatis (sic) placuerit separari et pro aeternis perfrui temporalibus; his tamen quibus sancta committitur ecclesia feliciter amarescat quod aliis infeliciter dulcescit sed sunt nonnulli quorum corda sic lethalis occupat mundi caligo quod aciem mentis ad verae lucem non praevalent erigere claritatis nec unde precipitati et quo venerunt et unde sunt expulsi et quo impulsus pendere possunt. Quapropter ...”.

²¹ “Si qua ergo ecclesiastica secularisve persona huius nostrae institutionis paginam violare tentaverit sui honoris periculo subiaceat ac corporis et sanguinis Domini indignus existat atque ultimi examine iudicio damnatus pereat”.

vescovo — nella quale l'azione della *subscriptio manu propria* viene ribadita —, da quelle dei canonici²² e dalla *completio* notarile. Le prime sono date dalla copia in colonna, senza *signa crucis*, e anche dell'ultima se ne trasmette il solo testo che, rispetto a quello normale delle *completiones* di Berardus, differisce soltanto per il ricordo della *praeceptio* vescovile²³.

Il secondo documento rogato da Berardus per il vescovo Rainerius è del 1139 e attesta una concessione *in perpetuum* dello *ius parrocchianum* e di alcuni diritti di decima alla chiesa senese di S. Prospero. Anch'esso è tramandato da una copia²⁴. Come nel primo, il protocollo inizia con l'invocazione trinitaria e la datazione cronica; il testo si apre con l'arenga, simile per ampiezza ed elaborazione a quella precedente ma diversa nel tema, ora svolto intorno alla cura pastorale dei vescovi nei confronti delle loro chiese²⁵. Soltanto a partire dalla *dispositio* la forma della concessione a S. Prospero differisce da quella per la canonica lucchese di S. Frediano: il testo è redatto in terza persona, al tempo passato, in un dettato non lontano da quello delle carte; a *firmare* quanto è concesso non ci sono formule di *roboratio* e di *sanctio* bensì quelle della *obligatio* e della pena prevista per il vescovo trasgressore, alle quali segue la datazione topica e la formula di *rogatio*: “Prescriptus Rainerius venerandus episcopus hoc instrumentum scribi rogavit”. Più precisamente, come *dispositionis et concessionis et stipulationis instrumentum*, il documento è definito nella *completio* di Berardus che — in un tenore questa volta in tutto conforme a quello degli altri suoi documenti privati — chiude l'escatocollo dietro a una sezione di *signa manuum* e alle sottoscrizioni dirette, presumibilmente autografe nell'originale, del vescovo e dei canonici.

Le formule di un *instrumentum* — *pena*, *rogatio*, *signa manuum* — subentrano dunque alla *sanctio*, alla *praeceptio*, al dettato solenne della *institutionis pagina* scritta dallo stesso notaio otto anni prima. Una spiegazione plausibile non può che trovarsi nel tipo di azione documentata — una concessione ‘minore’ e tra le più frequenti della cura pastorale — e nella diversa, minore importanza del destinatario. Tuttavia, considerata la forma degli *instrumenta* rogati da Berardus per autori privati, in questo *concessionis instrumentum* per il vescovo Rainerius permangono due elementi distintivi di non poco conto: l'arenga e l'apposizione diretta della sottoscrizione dell'autore giuridico, il vescovo, e dei suoi canonici.

Segue di pochi mesi il terzo documento di concessione rogato per il vescovo da un altro notaio, Rolandus. Si tratta della conferma data nel gennaio 1140 al priore della pieve di S. Agnese di Tarciano delle concessioni fatte in precedenza ai rettori di quella pieve dai vescovi Iohannes, Rodulfus e Gualfredus²⁶. Una delle copie che trasmettono il documento è autentica, coeva e imitativa²⁷.

²² Tra queste, anche quelle di due personaggi senza qualifica stando alla copia: un Gherardus e un Albertus.

²³ “Ego Berardus iudex atque notarius huius institutionis paginam prefati precepto episcopi scripsi atque complevi”. Pur senza il conforto di una copia imitativa del *signum* e senza la possibilità di un confronto del dettato, vista l'eccezionale solennità di questo, non v'è dubbio che si tratti del Berardus *iudex atque notarius* — l'unico del resto — attestato nelle fonti documentarie originali senesi di questo periodo.

²⁴ 1139 maggio 7: Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena, Ms. E.IX.16, cc. 24r-25v, copia del 1624; cf. *Carte dell'Archivio di Stato di Siena. Abbazia di Montecelso*, cit., p. 127.

²⁵ “Sacrosancte pastoralis dignitatis proprium est reverentissimos sancte catholice pontifices sue iurisdictionis ecclesiarum rectores, et precipue quorum opinio in bonis operibus precellit quique pietatis et caritatis studio ecclesias sue gubernationis commissas quo pauperes Christi omnesque in eis Deo et domini nostri Iesu Christi preces et pro vivorum et mortuorum [...] hostias cotidie offerunt sustentari et refici possint, augmentare studenter parrocchianum atque decimarum aliudque quod quoquo modo ad eorum curam pertinere videtur, ita sue sanctissime iurisdictionis tutela prosequendo disponere atque tueri ut omnis quos iniuria penitus conquiescat ac rectores ecclesiarum merito et debito cotidie precibus insistant qui vitam eternam cum sanctibus omnibus recipiant. Unde ...”.

²⁶ Delle quali si conserva soltanto quella del vescovo Iohannes del 1056 aprile 10: v. *infra*, § 4.

²⁷ Si tratta del secondo documento copiato sulla pergamena ASS, Diplomatico, Archivio delle Riformagioni, 1056 aprile 10, [B], da Accarisius *scriniarius sancte Romane ecclesie ac Lateranensis sacri palatii* nella seconda metà del secolo XII (il notaio è attestato a Siena in questi anni: v. Archivio di Stato di Firenze, Dipl., S. Michele di Passignano, 1146 marzo 8 - ASS, Dipl., S. Eugenio, 1187 marzo 4). La tradizione del documento è formata da un'altra copia autentica, [B'] da [A], risalente alla fine del secolo XII (ASS, Dipl., Archivio delle Riformagioni, sotto la collocazione: 1130 gennaio) e dalla copia del 1204, [C] da [B], in ASS, Capitoli, Nr. 1, c. 3 (ediz. in *Il Caleffo Vecchio*, cit., I, Nr. 4, p. 10 ss.); come conferma la provenienza archivistica si tratta di una tradizione dovuta tutta al Comune di Siena.

Il protocollo si apre col *signum* del rogatario, al quale seguono le formule di *intitulatio* — “Rainerius Dei gratia Senensis ecclesie humilis episcopus” —, di *inscriptio* — “Rolando venerabili priori sancte Agnetis et fratribus suis” — e di *salutatio* — “salutem et benedictionem in Domino” —. Il carattere solenne dell’apertura è sottolineato dalla scrittura in lettere grandi che il notaio esemplatore, diminuendone verso la fine il modulo, riproduce fino al *benedictionem* della *salutatio*: cioè fino alla metà circa del secondo rigo nella copia, laddove verosimilmente terminava il primo nell’originale. Il testo prosegue con una arenga — molto meno ampia delle due precedenti di Berardus — che illustra la funzione delle conferme vescovili²⁸. Di seguito al dispositivo, la *sanctio*, che prevede anatema e banno; a chiusura, la formula dell’*actum*, che contiene la sola datazione cronica.

La successione del documento notarile — invocazione trinitaria e datazione cronica — è dunque abbandonata nel protocollo per il modello delle *litterae*, che il notaio segue però con una notevole licenza apponendo in capo alla *intitulatio* solenne dell’autore giuridico il proprio *signum*. Il formulario ordinario notarile torna solo nell’escatocollo, con la lista dei *testes rogati* e la *completio*²⁹, tra le quali tuttavia si inseriscono le sottoscrizioni dirette, precedute da *signa crucis* di diversa forma, del vescovo Rainerius e dei canonici.

Come nei due precedenti documenti scritti dal notaio Berardus, sono presenti arenga e sottoscrizione dell’autore; in questo caso, tuttavia, è un altro elemento, la forma del protocollo, a caratterizzare maggiormente in senso solenne il documento: eppure anch’esso, come il secondo di Berardus, è definito *instrumentum* nella *dispositio*, al termine della *sanctio*, nell’*actum* e nella *completio* che, preceduta dal *signum* notarile, suona: “Ego quidem Rolandus iudex et cancellarius hoc instrumentum ut supra scriptum est scripsi, complevi et dedi”³⁰.

3. Cancellarius nei documenti senesi, una digressione.

Secondo quanto è stato affermato in un lavoro recente, il titolo *cancellarius* nelle sottoscrizioni di Rolandus avrebbe indicato l’ufficio di capo della cancelleria vescovile, al quale Rolandus sarebbe stato chiamato dallo stesso vescovo Rainerius, che per la prima volta e istituzionalmente avrebbe così legato un notaio al nascente Comune³¹.

Ma ciò non può essere per un semplice motivo cronologico: Rolandus rogava carte private con la qualifica di *cancellarius* prima ancora che Rainerius giungesse a Siena, nel dicembre 1129, come vescovo *electus*. Il presupposto che il vescovo abbia svolto un ruolo di governo effettivo della città nel primo periodo di affermazione del Comune è il solo fondamento di questa ipotesi insieme all’altro presupposto, essenziale per la conclusione e suo corollario, che vi sia stata una identificazione delle prime istituzioni comunali con quelle vescovili, sottintesa nella presunta creazione di una cancelleria. Ma piuttosto che rilevare l’inconsistenza di entrambi alla luce della più recente analisi storica dell’evoluzione comunale senese³², è certo più importante qui notare ciò che con questa ipotesi si è ignorato: il fatto che nella *completio* dei documenti del territorio senese il titolo *cancellarius* ha una propria seppur breve tradizione, che risale fino alla metà del secolo XI. Il *cancellarius* di tipo franco, lo scrittore di placiti e di documenti redatti “in mallo”, non è attestato in territorio italico³³. Fu notato da Bresslau che in diverse città dell’Italia settentrionale e

²⁸ “Episcopalis officii solitudine cogimur nostris ecclesiis eatenus providere, ut que ab antecessoribus nostris rationabiliter concessa sunt stabiliter et incessanter inconcussa custodiamus. Nam equitatis norma exigit ut ecclesiis de novo conferamus ne dum a predecessoribus concessa immutemus quatinus sicut ecclesiarum rectores honestius vivunt sic possessiones et predia fecundius augeantur. Unde ...”.

²⁹ E’ questo, tra l’altro, il documento senese indicato come esempio di “diploma” vescovile munito di *completio* in G. CENCETTI, *Note di diplomatica vescovile bolognese dei secoli XI-XII*, in *Scritti di paleografia e diplomatica in onore di V. Federici*, Firenze 1944, p. 199, n. 17.

³⁰ E’ una svista dell’esemplatore la lezione “Rolandinus” in [B]; [B’] dà correttamente “Rolandus”.

³¹ U. MORANDI, *Il notaio all’origine del Comune medioevale senese*, in *Il notariato nella civiltà toscana. Atti di un convegno (maggio 1981)*, Roma 1985, p. 313 ss.

³² V. CAMMAROSANO, *Tradizione documentaria*, cit., pp. 36-39. L’attività di un *cancellarius* del Comune è del resto per la prima volta attestata solo dal terzo decennio del XIII secolo: v. A. GIORGI, *Il carteggio del Concistoro della Repubblica di Siena*, in “Buletino Senese di Storia Patria”, XCVII (1990), p. 221.

³³ Si intende come fenomeno radicato: su ciò concorda tutta la letteratura scientifica.

centrale questo titolo aveva indicato fino al XII secolo il notaio della curia vescovile, in genere un chierico incaricato di redigere documenti del vescovo e per il vescovo: raramente in questi casi sarebbe mancata al titolo di *cancellarius* — talora alternato con quello di *notarius* — la specificazione della chiesa cittadina³⁴.

Ma la serie delle fonti senesi si apre con un *cancellarius domni Guttifridi ducis et marchionis* : Rainerius, che con questo titolo roga nel 1064 una *carta offersionis* ³⁵. Tra i contemporanei *notarii domni regis, domni imperatoris e sacri palatii*, Rainerius rappresenta l'unico caso di notaio che riferisca alla marca di Tuscia la propria nomina³⁶. Sempre nel 1064 egli semplifica il proprio titolo in *cancellarius ducis et marchionis* ³⁷ e nel 1066 nella sua *completio* la semplificazione è massima: *cancellarius* ³⁸; nel 1071, infine, è testimoniato un cambiamento: Rainerius si qualifica come *iudex sacri palatii* e fino al 1074, data del suo ultimo documento rimasto, roga carte con questo titolo soltanto³⁹.

Le testimonianze di un secondo e semplice *cancellarius* sono tra la fine del secolo XI e gli inizi del successivo: un *breve recordationis* del 1099 e uno *scriptum promissionis* nel 1111 rogati da Tuscanus *cancellarius*⁴⁰.

Di un terzo *cancellarius*, Paganus, si ha solo una *carta venditionis* che risale al 1102⁴¹, nel cui formulario l'uso linguistico del rogatario non marca nessuna sostanziale differenza tra *notarius* e *cancellarius*⁴².

Dello scrittore del documento vescovile di concessione e conferma del 1140, Rolandus, la prima attestazione risale al 1128, come rogatario di un *instrumentum venditionis* con la semplice qualifica di *cancellarius*⁴³: solo dal 1129, difatti, fino al 1170, anno della sua ultima attestazione, egli si sottoscrive come *iudex et cancellarius*⁴⁴.

Ma, fatto importante per il problema da cui siamo partiti, Rolandus non è il solo in questi anni a qualificarsi in tal modo: *iudex et cancellarius* a Siena è anche un Filippus, di cui restano tre *instrumenta* privati rogati nel 1138, 1142 e 1149⁴⁵.

Cancellarius, dunque, non è mai nelle fonti senesi seguito dalla specificazione 'Senensis ecclesie' o 'Senensis episcopi'; non è mai esplicitamente riferito a un chierico⁴⁶. I documenti dalla metà del secolo XI alla metà del successivo rogati da Rainerius, Tuscanus, Paganus e Filippus sono, tutti, *cartule* e *instrumenta* di autori laici; dai loro dati interni non si rileva alcuna relazione tra l'attività di documentazione del rogatario e la chiesa vescovile senese. Solo Rolandus *iudex et cancellarius* roga, oltre a numerose carte per autori laici, tra i quali esponenti dei ceti nobiliari del territorio, un *constitutionis instrumentum*, come abbiamo visto, per il vescovo Rainerius. Ma ciò non basta a

³⁴ H. BRESSLAU, *Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien*, 2. Aufl., I, Leipzig 1912, p. 620, note 2,3,4,5.

³⁵ ASS, Dipl., S. Salvatore del Monte Amiata, 1064 settembre, [A]; cf. osservazioni nell'ediz. KURZE, *Codex Diplomaticus*, cit., II, Nr. 281, pp. 208-209.

³⁶ Cf. LEICHT, *Influenze di scuola*, cit., p. 186. Un secondo e ultimo caso si presenta nel territorio senese un secolo dopo circa, nel 1163, con Stradigottus *notarius domni ducis Guelfonis principis et marchionis* (ASS, Dipl., Archivio delle Riformagioni, 1163 dicembre, [A]; *ibid.*, 1163 febbraio, [A]). Singolarmente accomuna i due rogatari anche uno stesso tipo di evoluzione della carriera: come Rainerius un secolo prima (v. *infra* n. 39), anche Stradigottus divenne *iudex* e da un certo anno in poi soltanto come tale sottoscrisse i suoi numerosi documenti.

³⁷ ASS, Dipl., S. Salvatore del Monte Amiata, 1064 ottobre, [A] (KURZE, *Codex Diplomaticus*, II, Nr. 282).

³⁸ ASS, Dipl., *ibid.*, 1066 giugno [A] (KURZE, *Codex Diplomaticus*, cit., II, Nr. 283).

³⁹ ASS, Dipl. *ibid.*, 1071 novembre, [A] (KURZE, *Codex Diplomaticus*, II, Nr. 287 e inoltre Nr. 289, 290, 295, 296, 297, 298, 310, 311, 312, 313, 315).

⁴⁰ ASS, Dipl., S. Mustiola, 1099 giugno 22, [A]. Il secondo documento è tramandato da J. B. MITTARELLI - A. COSTADONI, *Annales Camaldulenses ordinis sancti Benedicti*, Venetiis 1755-1773, III, App. Nr. CLVII, pp. 226-227.

⁴¹ ASS, Dipl., Archivio dell'Opera Metropolitana, 1102 maggio 5, [A].

⁴² La sua formula di *completio* è: "Ego Paganus *cancellarius* scripsi et complevi" mentre nella formula di *rogatio* scrive: "Et tibi Pagani *notario* ad scribendum tradimus et scribere rogavimus".

⁴³ ASS, Dipl., S. Salvatore di Lecceto, 1127 (1128) gennaio, [A].

⁴⁴ ASS, Dipl., *ibid.*, 1128 (1129) febbraio, [A] - ASS, Dipl., Archivio dell'Opera Metropolitana, 1170 febbraio 1, [A].

⁴⁵ ASS, Dipl., Trafisse di Siena, 1138 maggio, [A] (ediz. in *Carte dell'Archivio di Stato di Siena. Abbazia di Montecelso*, cit., Nr. 29, pp. 65-66); ASS, Dipl., S. Salvatore di Lecceto, 1142 novembre, [A]; il terzo documento è tradito nel cartulario della Berardenga ed è datato 1148 gennaio: v. ediz. in *Il cartulario della Berardenga*, cit., p. 227.

⁴⁶ A maggior ragione si esclude che esso possa riferirsi a una dignità del capitolo.

sostenere una dipendenza esclusiva da quest'ultimo quanto a nomina e attività: come il vescovo in quegli stessi anni affida a Berardus *iudex atque notarius* la stesura di una solenne *institutionis pagina*⁴⁷, così Rolandus con la immutata qualifica di *iudex et cancellarius* riceve nel 1137 la *rogatio* di scrivere due *instrumenta* dal vescovo di Volterra, che come autore giuridico sottoscrive autografamente gli atti⁴⁸.

Se ne conclude dunque che, a differenza di quanto è attestato per altre città dell'Italia settentrionale e della stessa Tuscia, a Siena il titolo *cancellarius* non è riconducibile alla figura di un chierico scrittore della chiesa vescovile. Esso appare impiegato dai rogatari di carte come sinonimo di *notarius*. L'ipotesi che questa variante aulica, suggestiva di richiami alla legislazione capitolare, avesse tradizionalmente contraddistinto a Siena i notai di nomina marchionale — almeno fino al 1163, anno in cui è attestato un *notarius domni ducis et marchionis*⁴⁹ — non può essere estesa a tutto l'arco di tempo interessato dalle nostre fonti, perché soltanto per la documentazione di Rainerius, nella seconda metà del secolo XI, si hanno prove certe che il nudo termine *cancellarius* sottintendeva la specificazione *domni ducis et marchionis*. Risulta comunque evidente che nessun elemento sussiste per poter anche solo avanzare l'ipotesi che nella prima metà del XII secolo — nei documenti di Tuscanus e Paganus *cancellarii*, in quelli dei due contemporanei *iudices et cancellarii*, Rolandus e Filippus — il titolo avesse indicato il responsabile della cancelleria vescovile⁵⁰.

4. Documenti di donazione e conferma non redatti da notai (1056 e 1168).

Segni dell'esistenza di un ambito di documentazione proprio dell'episcopio senese potrebbero recare i documenti non redatti da notai. La tradizione ce ne consegna soltanto due: l'uno a distanza di un secolo dall'altro.

Il primo è datato 1056 aprile 10: il vescovo Iohannes concede la pieve di S. Agnese di Tarciano, dotandola di beni, a tre preti *canonico ordine*, affinché vi conducano con altri vita comune⁵¹. In nessuna formula si manifesta l'identità del suo scrittore. Il documento è tradito da una copia della seconda metà del secolo XII, stesa da Accarisius *scriniarius sancte Romane ecclesie* contestualmente a quella del *constitutionis instrumentum* del 1140, rogato da Rolandus *iudex et cancellarius* per il vescovo Rainerius e destinato al priore della medesima pieve di S. Agnese⁵²: le due copie sono scritte una di seguito all'altra senza cambio di inchiostro sulla stessa pergamena e la sottoscrizione autenticatrice di Accarisius è apposta in calce a ciascuna di esse. La copia del documento del 1140 è, come abbiamo visto, imitativa; *signa crucis* e compendi per *subscripsi* sono riprodotti imitativamente anche in questa del documento del 1056: appare dunque poco probabile che la mancanza di un *signum* notarile e di una *completio* — o comunque di una sottoscrizione che contenga il nome dello scrittore — sia dovuta a una omissione dell'*exemplum*.

Il protocollo consiste in invocazione trinitaria, datazione cronica e *apprecatio*. Il testo si apre con una arenga⁵³; prosegue col dispositivo, la comminazione di una multa, la *sanctio* spirituale, la

⁴⁷ V. *supra*, § 2.

⁴⁸ Si tratta di due documenti sotto la stessa collocazione: ASS, Dipl., Archivio delle Riformagioni, 1137 novembre, [A].

⁴⁹ V. *supra* nota 36.

⁵⁰ Non tragga in inganno l'indicazione di un "Martino arcidiacono e vicecancelliere della chiesa senese" data sotto l'anno 1076 nella lista dei canonici di Siena in V. LUSINI, *Capitolo della Metropolitana di Siena. Note storiche*, Siena 1893, ristampato in *Nell'VIII Centenario della cattedrale di Siena (1179-1979)*, Siena 1979 (Amm.ne Provinciale di Siena, Quaderni, 4), p. 58 e ancor più recentemente aggiunto come appendice riveduta in M. MARCHETTI, *Liturgia e storia della chiesa di Siena nel XII secolo. I calendari medioevali della chiesa senese*, Siena 1991, p. 122. Lusini prese per buone le fonti di G. A. PECCI, *Storia del vescovado della città di Siena*, Lucca 1748, p. 130, vale a dire le affermazioni degli eruditi Tommasi e Malavolti, i quali lessero male ed erratamente attribuirono a Gregorio VII delle *litterae* in realtà di Gregorio IX, in cui un Martinus vicecancelliere veniva menzionato. E veramente il *magister Martinus arcidiaconus Senensis* fu sì in quegli anni *vicecancellarius*, ma della cancelleria pontificia: v. BRESSLAU, *Handbuch*, cit., I, p. 250.

⁵¹ ASS, Diplomatico, Archivio delle Riformagioni, 1056 aprile 10, [B].

⁵² V. *supra*, nota 27.

⁵³ "Ad Christum omnes qui in eterne beatitudinis mansionem sedem habere desiderant anhelare oportet: non est enim aliud nomen sub celo datum secundum apostolum in quo oporteat nos salvos fieri, ad ipsum autem pervenire non

roboratio, la datazione topica; e si conclude con una seconda *apprecatio*. Un preciso modello cancelleresco non appare seguito nella struttura del documento. Nel protocollo essa si mostrerebbe conforme al tipo di documento notarile senese, mentre la posizione e funzione dell'autore giuridico spiegherebbero certo la presenza dell'arenga nonché quella di una *roboratio*⁵⁴: ma di più la struttura non può dire, anche perché non sono pervenute concessioni di questo tipo per il medesimo periodo⁵⁵.

Maggiore rilevanza critica assumono perciò la lingua del documento e lo stile del dettato, che non trovano alcun paragone nella documentazione senese contemporanea e anche posteriore. Se per ciò che concerne la grafia si può anche supporre un intervento dell'esemplatore, non può ammettersi lo stesso per il lessico scelto, per la sintassi corretta e complessa nella costruzione del discorso, e per lo stile elevato, evidente soprattutto nella espressione della disposizione d'animo, delle condizioni e delle motivazioni pastorali dell'autore⁵⁶.

Le sottoscrizioni dirette, tutte precedute da *signa crucis*, formano l'escatocollo: la sottoscrizione del vescovo — in cui il documento è definito *decreti pagina* — e quelle di alcuni canonici e preti e di due *testes rogati*; saranno state apposte così come la copia le mostra, una di seguito all'altra, e avranno formato un unico blocco di scrittura se con un capoverso nuovo, invece, e un poco più sotto rispetto a quelle, la copia riproduce la sottoscrizione finale: "Ego Humbertus cardinalis episcopus sancte Romane et apostolice ecclesie rogatus presenti pagine relecte subscripsi".

Nell'aprile 1056 il vescovo di Silva Candida è dunque a Siena, presente alla documentazione solenne di una concessione del vescovo Iohannes⁵⁷. Nella veste di sottoscrittore di un *breve* notarile, egli è attestato a Firenze nel 1059⁵⁸, periodo a cui probabilmente risalgono anche le sue sottoscrizioni autografe apposte in calce come convalida a due carte originali destinate all'abbazia di Coltibuono e rogate da un notaio anni prima, nel 1037 e nel 1051⁵⁹. Ma il confronto della scrittura reso possibile dall'esistenza anche di queste altre attestazioni coeve è impedito dalla tradizione indiretta della *decreti pagina* senese: esso sarebbe stato di fondamentale importanza perché avrebbe permesso non solo di accertare l'autografia della sottoscrizione del cardinale ma anche di sapere qualcosa di più sull'ignoto scrittore del documento. Attuando un confronto di scrittura sul privilegio originale non datato JL 4368 emesso da Vittore II per l'abate Federico di

possumus nisi desudando in observatione mandatorum eius cotidiane obbedientie fructum in eius et proximorum dilectione (*sic B*) per patientiam consequamur. Unde ego ...".

⁵⁴ Di dettato sicuro e rilevante: " ... hec itaque ut predicta sunt inviolabiliter omni tempore servari statuimus ac profuturi temporis firmitate ut nullus audeat violare quod facimus, nostre manus subscriptione hanc paginam confirmamus".

⁵⁵ Alla seconda metà del secolo XI appartiene un solo altro documento: quello del vescovo Rodulfus del 1081, il quale, come abbiamo visto, non è che una *cartula donationis* solennemente corroborata dai partecipanti alla sinodo.

⁵⁶ Nella *dispositio*: "Unde ego Iohannes sancte Senensis ecclesie Deo disponente episcopus ad Christum festinantibus, ut omnis debet cristianus maxime sedis ecclesiastice presul, favere desiderans ..."; "... confirmavi leto animo et prona voluntate ..."; "... quatinus ibi manentes cum aliis devotis clericis divinum servitium iugiter celebrent quod quia celebre et firmum volumus permanere in furturis temporibus ..."; "... maxime excitati a Domino et provocati cura pastorali querentes misericordiam eius ... predicto loco venerabili, munus licet exiguum, gratanter offerimus ...", cui risponde, in una intenzionale costruzione di opposti, il testo nella formula della pena: "Si vero, quod futurum esse non credo, ego qui supra Iohannes, *diaboli instinctu*, actus hoc munus ... violare presupserit...". Inoltre, il testo e lo stile della stessa arenga (v. *supra*, nota 53) non ha riscontro nel già limitato uso che di questa formula fanno i notai dell'epoca in territorio senese, i quali spesso mostrano di non comprendere nemmeno il significato complessivo delle formule più articolate usate in poche donazioni e le più solenni. Hanno una compostezza testuale sconosciuta alle carte notarili coeve la *descriptio bonorum* del dispositivo e la *sanctio* spirituale, pur comminando quest'ultima quelle stesse condanne di Giuda, Datan e Abiron, Anna e Saffira, del tormentato formulario dei notai senesi del secolo XI. Sulla *roboratio*, infine, v. *supra* nota 54.

⁵⁷ Nonostante fosse già stato notato in SCHNEIDER, *Regestum Senense*, cit., Nr. 53, il fatto è misconosciuto nell'unico lavoro recente sulla canonica senese: L. NANNI, *La canonica della cattedrale senese nei secoli XI-XII*, in *La vita comune del clero nei secoli XI e XII. Atti della I settimana di studio: Mendola, settembre 1959*, II, Milano 1962, p. 255, nota 3.

⁵⁸ Ediz. in: L. A. MURATORI, *Antiquitates Italicae Medii Aevi*, Mediolani 1738-1742, VI, c. 227.

⁵⁹ V. *Regesto di Coltibuono*, a cura di D. L. PAGLIAI, Roma 1909 (*Regesta Chartarum Italiae*, 4), Nr. 27, p. 16; Nr. 43, p. 24.

Montecassino⁶⁰, Kehr ritenne di potere attribuire al cardinale Umberto anche la stesura materiale del documento, benché nella sua sottoscrizione — “Humbertus dictus cardinalis episcopus sancte ecclesie Silve Candide cognitum relegit et subscripsit” — si facesse cenno esplicito, come nella nostra *pagina*, soltanto a una *relectio* e a una *subscriptio*⁶¹. La supposizione che la stessa cosa possa essere avvenuta per la scrittura del documento del vescovo Iohannes, è ardua e senza elementi d’appoggio. Però l’ipotesi che al cardinale in qualche modo risalga il dettato del testo — che con assoluta certezza è di mano ecclesiastica e di alto livello — è proponibile⁶²: d’altronde, in questa concessione che un vescovo di Siena emetteva alla presenza di uno tra i più accesi sostenitori della lotta contro il concubinato dei chierici e la simonia, veniva espresso e concretizzato proprio quell’ ideale di vita comunitaria del clero, che rappresentava un fondamentale presupposto per il progetto di riforma della Chiesa. In ogni caso, la sottoscrizione del cardinale di Silva Candida suona in questo documento come una convalida ulteriore e necessaria, quasi come una *recognitio*.

Il secondo documento è datato 1168 marzo 7 ed è l’unico pervenuto in originale dal periodo del vescovo Rainerius⁶³, del quale restano oltre a questo, come abbiamo visto, le copie di tre documenti di concessione e conferma redatti da notai.

E’ scritto su un pezzo di pergamena di taglio scadente⁶⁴, in una minuscola diplomatica di uso ordinario a Siena in questo periodo, anche tra i notai. Il primo rigo è in lettere non propriamente allungate bensì maiuscole, di modulo maggiore. Non c’è plica e nel margine inferiore, al centro, attraverso due fori praticati grossolanamente passa il residuo di una cordicella cui pendeva il sigillo, oggi perduto⁶⁵.

Una arenga, svolta sul motivo della opportunità di annotare ciò che si compie affinché non venga dimenticato, apre il testo del documento e, attraverso una breve sentenza sull’ufficio di tutela dei beni affidato ai vescovi, si congiunge al dispositivo⁶⁶: qui il vescovo Rainerius dichiara di aver confermato la chiesa di S. Leonardo della Selva al Lago nella istituzione che le aveva dato il suo fondatore, con ciò imitando quanto aveva già fatto il suo predecessore, vescovo Gualfredus. Il testo si chiude con la sola formula della pena pecuniaria prevista per l’autore e i suoi successori, da comporre alla sede pontificia.

Il documento non ha protocollo. Nel testo manca una *narratio*, una *sanctio* spirituale, una *roboratio*, un cenno alla *iussio* o alla *rogatio* per la sua stesura; manca l’*actum* con la datazione topica. Mai, inoltre, il documento riceve una definizione, come *pagina* o *scriptum confirmationis*.

⁶⁰ V. BRESSLAU, *Handbuch*, cit., I, p. 234, nota 4.

⁶¹ P. F. KEHR, *Diplomatische Miscellen. III. Zu Humbert von Silva Candida*, in “Nachrichten der K. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, philol.-hist. Klasse”, 1900, Heft 1, pp. 104-106 (anche in ID., *Papsturkunden in Italien*, cit., II, pp. 592-594).

⁶² Tuttavia le considerazioni fatte sin qui sul testo sono generali e mettono in rilievo solo una singolarità del documento rispetto al suo ambiente di emissione; singolarità in ogni caso che, per l’assenza di contraddizioni all’interno del testo e di indizi rilevanti, non può dar corpo all’ipotesi di un falso in forma di copia autentica. Per la natura della fonte, la brevità dei suoi passi più interessanti, non è d’altra parte possibile condurvi una vera e propria analisi stilistico-linguistica in base alla prosa di Umberto, come in un caso analogo — ma diverso per alcune condizioni —, di quattro documenti del vescovo di Toul, è stato fatto da A. MICHEL, *Die Anfänge des Kardinals Humbert bei Bischof Bruno von Toul (Leo IX)*, in *Studi Gregoriani*, III, Roma 1948, pp. 299-319, a sostegno dell’ipotesi che si tratti di documenti dettati dal monaco Umberto di Moyenmoutier, futuro vescovo di Silva Candida.

⁶³ E’ conservato nella Staatsbibliothek zu Berlin, Preussischer Kulturbesitz, Urk. E. 7., [A], mentre a Siena esiste una sua copia autentica della fine del sec. XII: ASS, Diplomatico, Biblioteca Pubblica, 1168 marzo 7, [B]. Mi si consenta di esprimere qui gratitudine profonda all’amico René Adler e al Dr. Bernd Michael, responsabile della Handschriftenabteilung della Staatsbibliothek zu Berlin, per l’aiuto sollecito e cortese prestatomi nel farmi pervenire la riproduzione fotografica dell’originale berlinese.

⁶⁴ Il cambio di consistenza della pelle nella parte inferiore destra impedì allo scrittore di allineare gli ultimi quattro rigi del testo col margine di scrittura.

⁶⁵ La cordicella appare di un colore; è di fili di seta: cf. anche SCHNEIDER, *Regestum Senense*, cit., p. 89.

⁶⁶ “Quoniam brevis vita describere hortatur plura ne antiquitatis causa et rerum secularium impedimento aliquotiens oblivioni tradantur et ex hominum mente ea facta deleantur et pereant, ideo atque studium ecclesiastice exhortationis prospiciens, cuncta nos ammonet et hortatur summa et valida ratione bona cuncta donari et denotare ut ne vetustate tegantur, nec oblivione obfuscentur. Quia maxima cura bonarum rerum spiritualium atque secularium magis concessa est episcopis quam ceteris, ego ...”.

Il testo, cioè, appare privo di un formulario se si prescinde dalla arenga e dalla formula della pena pecuniaria, assai ampia in proporzione alla brevità del dispositivo, nel cui dettato nulla di particolare si coglie se non una generica risonanza della tradizione delle carte notarili. D'altra parte non si può neppure verificare se all'origine di una tale redazione stia il precedente documento di conferma del vescovo Gualfredus citato, perché quello non ci è pervenuto⁶⁷.

L'escatocollo consiste nella sola sottoscrizione autografa del vescovo⁶⁸, cui a una breve distanza segue l'unica formula che si ispiri a un modello: "Datum per manum Greci camerarii Senensis episcopi, nonus martii, anno dominice incarnationis post mille et centum LX^oVIII^o, indictione prima"⁶⁹.

La mano che ha scritto il rigo del *datum* è la stessa che ha steso il testo del documento. Dunque non un dignitario del capitolo né un chierico con funzioni notarili né è lo scrittore, bensì colui che era preposto alla amministrazione del patrimonio personale del vescovo, *Grecus camerarius*, del quale ci dà notizia anche un altro documento originale precedente, del 1155, in cui egli è icasticamente indicato come "Grecus episcopi" tra i testimoni di una donazione destinata allo stesso vescovo Rainerius⁷⁰.

Poiché tutti quelli tramandati e finora visti rappresentano ciascuno un tipo a sé stante di documento di concessione vescovile, non v'è motivo alcuno di ritenere questo del 1168 con Fedor Schneider "ganz in den regelmässigen Formen des Bischofprivilegs ausgestellt"⁷¹. Il formulario minimo e il dettato dimesso, l'assenza di canonici sottoscrittori e la presenza del camerario come scrittore e datario — che per di più impiega una formula di datazione inusuale e non calcola gli anni di incarnazione secondo lo stile fiorentino, come era d'uso a Siena e nel suo territorio⁷² — sono, al contrario, elementi che mettono in rilievo anche in questo caso una singolarità del documento, che resta da spiegare.

Negli anni 1167-1168 la solidarietà tra Siena e l'Impero si manifestò, tra l'altro, nella rottura aperta della comunità cittadina con il proprio vescovo⁷³. All'anatema e all'interdetto pronunciati da Rainerius perché i consoli avevano fatto imprigionare la parte del clero senese fedele ad Alessandro III, seguì poco dopo la cacciata del vescovo dalla città, il suo esilio, il suo rifugio presso il papa a Benevento e la sua morte a Veroli nel 1170⁷⁴. Nel marzo del 1168, al tempo della conferma concessa alla chiesa di S. Leonardo, Rainerius poteva trovarsi già sulla via dell'esilio oppure non

⁶⁷ La conferma del vescovo Gualfredus — morto nel 1127 o 1128 — non è ricordata nel privilegio di Lucio II del 1144 maggio 6 per la chiesa di S. Leonardo alla Selva al Lago; è invece citata in quello di Anastasio IV del 1154 gennaio 23 e, insieme a questa conferma del vescovo Rainerius, nel privilegio di Alessandro III del 1178 aprile 14. Anche i tre privilegi pontifici sono insieme ad altri documenti di provenienza senese conservati nella Staatsbibliothek zu Berlin: v. B. SZABÓ-BECHSTEIN, *Die Sieneser Urkunden der Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz Berlin (12.18. Jh.)*. *Die Fonds S. Leonardo al Lago, S. Salvatore di Lecceto, S. Maria del Carmine und Piccolomini*, in "Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken", 55/56 (1976), pp. 159-199. Sono editi in A. HESSEL, *Le bolle pontificie anteriori al 1198 per S. Leonardo "de lacu Verano"*, in "Bullettino Senese di Storia Patria", VIII (1901), p. 333-344 (anche in KEHR, *Papsturkunden in Italien*, cit., III, pp. 229-240).

⁶⁸ "† Ego Rainerius Dei gratia Senensis episcopus subscripsi". L'autografia è indubbia anche se il tratteggio è ovviamente più appesantito e incerto rispetto all'altra prova autografa che possediamo, risalente a più di venti anni prima: v. ASS, Dipl., Archivio dell'Opera Metropolitana, 1141 gennaio, [A].

⁶⁹ "p(r)ima" è ripassato dalla stessa mano dei secc. XVI ex.-XVII in. che ha scritto il regesto sul tergo della pergamena (SCHNEIDER, *Regestum Senense*, cit., p. 89, attribuisce la mano al sec. XIII): che sia lezione autentica è confermato dalla copia coeva conservata a Siena.

⁷⁰ Archivio Arcivescovile di Siena, Dipl., Nr. 4, 1155 ottobre, [A].

⁷¹ SCHNEIDER, *Regestum Senense*, cit., pp. XXI-XXII, nota 3.

⁷² L'anno di incarnazione e l'indizione, difatti, concordano benché si sia al 7 di marzo. Potrebbero essere stati qui adottati lo stile della circoncisione o della natività oppure quello dell'incarnazione secondo il calcolo pisano. Volendo sostenere l'uso dello stile fiorentino e ridurre la concordanza a un puro caso, si sarebbe costretti a presumere un errore o nell'anno o nell'indizione; quindi, a ipotizzare diverse datazioni: nel primo caso: 1167 marzo 7, indizione I = 1168; nel secondo: 1168 marzo 7, indizione II = 1169.

⁷³ V. in sintesi CAMMAROSANO, *Tradizione documentaria*, cit., pp. 43-45.

⁷⁴ Si apprende dell'anatema dalla *narratio* delle *litterae* di Alessandro III al vescovo Rainerius del 23 gennaio 1168 o 1169: ediz. in R. DAVIDSOHN, *Siena interdetta sotto un papa senese*, in "Bullettino Senese di Storia Patria", V (1898), pp. 63-70; cf. anche SCHNEIDER, *Regestum Senense*, cit., p. XXI.

avere ancora abbandonato la città⁷⁵: in ogni caso, ne era ormai separato di fatto. La conferma potrebbe perciò rappresentare un documento emesso in una situazione straordinaria e d'emergenza per un ente monastico rimasto fedele⁷⁶. Tale ipotesi spiegherebbe sia l'assenza di canonici sottoscrittori — che potrebbe essere segno tanto di una lontananza effettiva del vescovo da Siena quanto di una rottura politica col capitolo⁷⁷ — sia il fatto che Rainerius non abbia anche questa volta affidato la redazione del documento a un notaio cittadino, come aveva fatto in passato per disposizioni più importanti e destinatari prestigiosi⁷⁸.

L'amministratore Grecus nelle veci di scrittore e datario non mostra di seguire modelli certi, piuttosto d'aver delle nozioni intorno alla forma conveniente in uso per un documento solenne e di ricorrere solo ad alcuni elementi: lettere 'grandi' al primo rigo, arenga, formula del *datum per manum*; i primi due, derivabili anche dalla semplice conoscenza dei documenti già redatti per il suo vescovo dai notai senesi. L'apposizione della sottoscrizione autografa del vescovo e l'applicazione del sigillo pendente, che in sostanza garantivano il destinatario della provenienza del titolo, sono per così dire elementi estranei alla sua responsabilità di redattore e in questo senso sciolti da qualsiasi modello. Nell'unico luogo scritto su palese imitazione dell'uso della cancelleria pontificia — il rigo del *datum per manum* — non si verifica nessuna attrazione di un titolo conforme allo stesso modello (*cancellarius*, *notarius*, oppure facente le veci): mantenendo proprio qui la sua qualifica di camerario, Grecus sembra rivelare nel modo più semplice di non essere un ufficiale preposto d'ordinario alla documentazione del vescovo e, soprattutto, di non sostituirne uno.

L'ipotesi che nel 1168 Rainerius potesse trovarsi già lontano da Siena⁷⁹, potrebbe venire convalidata da una fonte che attesterebbe la presenza del vescovo nella diocesi di Lucca il 17 settembre di quello stesso anno, come autore di una conferma solenne in favore del priore della canonica lucchese di S. Frediano per il possesso della chiesa cardinale senese di S. Martino. Ma la fonte è anche in questo caso una copia semplice e tarda, che non ci trasmette la parte finale dell'escatocollo, che avrebbe con ogni probabilità contenuto la sottoscrizione del vescovo e quella dello scrittore del documento⁸⁰. Stando a quanto essa testimonia, è comunque chiaro che l'estensore di quel documento — sia pur stato un notaio del luogo, uno scrittore dello stesso

⁷⁵ Per stabilirlo sarebbe necessario decidere tra il 1168 e il 1169 per l'anno di emissione delle *litterae* di Alessandro III sopra ricordate, ma elementi decisivi, interni al documento, non ci sono: v. SCHNEIDER, *Regestum Senense*, cit., p. XXII, nota 3. La dichiarazione di essere "in gremio sancte matris ecclesie" fatta da una donna, autore con altri di una *manumissio* del 1168 gennaio 17 (SCHNEIDER, *ibid.*, Nr. 236, p. 88) sembrerebbe tuttavia alludere a un interdetto già in vigore a questa data.

⁷⁶ Dalla parte dell'imperatore e dell'antipapa si era per esempio schierato l'abate dell'abbazia di Torri: v. DAVIDSOHN, *Siena interdetta*, cit., p. 66.

⁷⁷ Non è detto che tutti i canonici fossero alessandrini e perciò imprigionati dai consoli: le *litterae* di Alessandro III (v. *supra*, nota 74) in proposito parlano genericamente di "presbiteros civitatis" imprigionati e sappiamo anche che i consoli inviarono in seguito, prima della morte del vescovo nel 1170, il canonico Ieronimus come loro messo presso il papa: v. DAVIDSOHN, *Siena interdetta*, cit., p. 68.

⁷⁸ V. *supra*, § 2. Rolandus *iudex et cancellarius* è del resto attivo, come si ricorderà, fino al 1170 (v. *supra*, nota 44).

⁷⁹ Quindi, che le *litterae* di Alessandro III a Rainerius siano del 23 gennaio 1168 e non 1169: ma v. la seconda diversa ipotesi di SCHNEIDER, *Regestum Senense*, cit., p. XXII.

⁸⁰ In SCHNEIDER, *Regestum Senense*, cit., Nr. 241 il documento è regestato facendo riferimento a un originale dell'Archivio dei Canonici Lateranensi. Ma Kehr (*Regesta Pontificum Romanorum*, III, cit., p. 209) e lo stesso Schneider in altro luogo (*Regestum Senense*, cit., pp. LII-LIII) affermano che il documento, conservato una volta a Roma, sarebbe poi passato all'Archivio di Stato di Lucca. Qui, però, non si ha oggi alcuna traccia di una pergamena originale datata 1168 settembre 17; con la stessa sicurezza non posso escluderne la presenza nell'Archivio dei Canonici Lateranensi presso la basilica di S. Pietro in Vincoli a Roma, perché non mi è stato possibile accedervi. Il documento si può leggere in una copia dei secc. XVI-XVII in Archivio di Stato di Lucca, S. Frediano 80, c. 10 e c. 17 (da cui è tratto il brano citato *infra*, a nota 82), la quale in parte tralascia l'escatocollo (e da un'annotazione del copista circa la presenza, alla fine, della sottoscrizione di 4 notai e di due canonici senesi, sembrerebbe di poter supporre che il suo antigrafo non fosse un originale, bensì una copia autenticata in seguito). Concordano in sostanza con la copia lucchese le uniche due edizioni del documento in G. PENNOTTI, *Generalis historia totius sacri ordinis clericorum canonicorum tripartita*, Romae 1624, pp. 291-292 (che si dice dal presunto originale dell'Archivio dei Canonici Lateranensi) e in F. UGHELLI, *Italia Sacra*, cur. N. Coletti, Venetiis 1717-1722, III, col. 544: anch'esse, però, non danno l'escatocollo completo e interrompono l'edizione dopo i nomi dei testimoni presenti; la seconda ne omette alcuni.

destinatario o al seguito dell'autore — conosceva bene la struttura e il formulario dei privilegi pontifici e teneva sotto gli occhi la solenne *institutionis pagina* scritta a Siena su precetto dello stesso vescovo dal giudice e notaio Berardus nel 1131, con la quale Rainerius aveva per la prima volta concesso alla canonica di Lucca la chiesa senese di S. Martino⁸¹. La *narratio*, difatti, e parte della *dispositio* della conferma del 1168 sono una ripresa letterale del dispositivo della concessione del 1131, dalla quale sono tratti anche il protocollo e il testo della *sanctio*. Per il resto, a partire dalla arenga⁸², il formulario e il dettato procedono sull'esatta imitazione dei privilegi pontifici. E *Grecus camerarius episcopi* figura questa volta nella lista dei testimoni dell'atto.

5. Riepilogo e conclusione: i documenti 'solenni' dei vescovi di Siena.

Di chierici preposti alla documentazione vescovile non si hanno testimonianze fino a tutto il secolo XII né può supporre una tale funzione per il *cancellarius* attestato come rogatario di carte nella documentazione senese fin dalla metà del secolo XI. La valutazione della forma degli unici due documenti vescovili non redatti da notai non può, inoltre, essere separata dalla considerazione che occasioni particolari accompagnarono in entrambi i casi la loro spedizione: la presenza di un vescovo cardinale influente, per il documento del 1056; l'isolamento dalla città del vescovo autore, per quello del 1168. Il silenzio delle fonti e i pochi segni autorizzano così a immaginare per questo periodo l'assenza di un ambito organizzato per dare forme determinate alle espressioni della volontà dei vescovi di Siena, i quali, d'altro canto, né detterono mai poteri giurisdizionali sulla città⁸³ né instaurarono rilevanti rapporti feudali con il ceto nobiliare: legami si intravedono con i *comites* e i *vicecomites* di Siena, ma questi sul finire del secolo XI avevano già perduto ogni potere d'ufficio⁸⁴. La natura del potere che l'episcopio senese deteneva non mutò nella sua vera sostanza neppure con un vescovo di grande personalità come Rainerius e sotto la spinta delle contrapposizioni radicali dei decenni centrali del XII secolo⁸⁵.

Così come per la documentazione dei loro contratti dal secolo X al XII, anche per quella degli atti propri e più solenni legati alla loro funzione pastorale i vescovi ricorsero d'ordinario all'opera di notai cittadini.

Offrendoci una testimonianza indiretta per ritenere poco probabile l'uso consolidato a Siena di un vero e proprio tipo di documento sinodale, alla fine del secolo XI il notaio e giudice del Sacro Palazzo incaricato di documentare una donazione del vescovo celebrata nella sinodo compone semplicemente una *cartula* di donazione con un escatocollo solenne estrinsecamente, per le sottoscrizioni autografe dei partecipanti all'assemblea⁸⁶.

⁸¹ V. *supra* § 2.

⁸² "Piae postulatio voluntatis effectu debet prosequente compleri".

⁸³ Si osservi che oggettive difficoltà a immaginare una cancelleria come ufficio indipendente e organizzato esistono anche nel caso di sedi episcopali che tali poteri invece detterono, come quella di Arezzo: G. PETRONIO NICOLAJ, *Per una storia della documentazione vescovile aretina dei secoli XI-XIII. Appunti paleografici e diplomatici*, in "Annali della Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari dell'Università di Roma", XVII-XVIII (1977-1978), pp. 127.

⁸⁴ CAMMAROSANO, *La nobiltà del Senese*, cit. p. 235, pp. 242-247; ID., *Tradizione documentaria*, cit., pp. 33-34. La compresenza dei *comites* Ugo e Rainerius e del *vicecomes* Ugo tra i testimoni della donazione del 1081 del vescovo Rodulfus (v. *supra*, nota 16) — anche per le considerazioni di carattere estrinseco fatte sulla composizione dell'escatocollo di quel documento — non può essere presa come testimonianza di un assetto di potere cittadino basato sul raccordo vescovo—detentori del titolo comitale. Qui essi sono piuttosto nella veste di testimoni legati da precedenti atti di donazione ai canonici e di proprietari di beni confinanti con quelli donati agli stessi dal vescovo.

⁸⁵ Il ruolo di Rainerius è stato di recente ridefinito meglio entro i limiti di una funzione di guida e di mera rappresentanza cittadina, interpretando criticamente, dal punto di vista storico-diplomatico, i documenti dei decenni centrali del XII secolo attestanti cessioni territoriali importanti alla città da parte delle famiglie nobili e delle comunità del contado, nei quali il vescovo figura formalmente come destinatario: in CAMMAROSANO, *Tradizione documentaria*, cit., pp. 36-39.

⁸⁶ Ciò contrappone lo *scriptum* senese alle forme documentarie adottate altrove per le concessioni deliberate dal vescovo nell'assemblea del suo clero: documenti, cioè, scritti da chierici *cancellarii* della chiesa vescovile, solenni nel dettato e nel tipo di formule atte a rilevare la posizione preminente del vescovo, mentre la circostanza della sinodo o viene confinata nella *narratio* (è il caso, per esempio, di Padova: *Codice Diplomatico Padovano dal secolo sesto a tutto l'undecimo*, a cura di A. GLORIA, Venezia 1877, Nr. 47, 63, 111) o viene ricordata in brevi passaggi del testo (è il caso della vicina Volterra: MURATORI, *Antiquitates italicæ*, cit., V, col. 215; MITTARELLI-COSTADONI, *Annales*

Nel quarto decennio del XII secolo, quando anche a Siena è già in corso l'evoluzione verso la forma dell'*instrumentum*, due tra i notai in questa fase più attivi scrivono per il vescovo tre forme di documento di concessione, diverse e compiute, in nessuna delle quali è evidente da parte loro l'assunzione *in toto* di un modello, ma piuttosto l'elaborazione libera di elementi della loro prassi e di suggerimenti generici dall'uso delle cancellerie maggiori, anche in considerazione — come sembrerebbe dimostrato nelle due prove del notaio e giudice Berardus — della diversa importanza dell'azione documentata e del destinatario.

A prescindere dalle particolarità delle singole elaborazioni, la definizione di 'solenni' per i tre documenti notarili del XII secolo è possibile, perché un significato distintivo in questo senso viene assunto da certi loro caratteri formali in rapporto non a un astratto modello di documento cancelleresco o alla tipologia della documentazione vescovile solenne di altre diocesi, ma alla prassi documentaria del territorio.

Il documento di concessione e di conferma 'solenne' dei vescovi di Siena attestato per il secolo XII, si caratterizza, così, per la presenza della arenga — ampia ed elaborata senza evidente appiglio ripetitivo a formulari — in un contesto documentario come quello senese distinto per l'uso raro, e non proprio perito, di arenghe nel periodo precedente⁸⁷, e per il fatto che nel secolo XII l'elaborazione di questo tipo di formula non svolse in genere alcun ruolo nella caratterizzazione di una rinnovata prassi notarile, neppure in quella degli stessi Berardus e Rolandus quando rogano per autori privati⁸⁸. Nei suoi documenti 'solenni', inoltre, il vescovo appone sempre la propria sottoscrizione, così anche i canonici: ciò assume valore di elemento distintivo ora che le stesse sottoscrizioni autografe del vescovo e dei canonici iniziano a scomparire dalla documentazione notarile dei contratti da loro stipulati, dove pure erano a lungo persistite. Il documento vescovile 'solenne' è, infine, a Siena, nel XII secolo almeno, anche un documento con sigillo. Nella *institutionis pagina* del 1131 scritta dal notaio Berardus il sigillo è solennemente annunciato nel testo; nel documento di conferma del 1168 scritto dal camerario del vescovo è invece applicato senza che nel testo se ne faccia cenno: perciò non si potrebbe escludere *a priori* che anche gli altri due documenti notarili di concessione e conferma, definiti *instrumenta* dai loro rogatari, traditi in copia, avessero nell'originale recato il sigillo, benché sia forse più lecito supporre che a una scelta tra la forma di una *pagina* e quella di un *instrumentum* — sia pure munito di formalità di tipo solenne che dagli ordinari *instrumenta* lo distinguevano — potesse conseguire la spedizione di un documento rispettivamente con o senza il sigillo dell'autore giuridico.

Negli ultimi tre decenni del XII secolo il numero di fonti documentarie conservate per Siena diventa straordinariamente alto se paragonato a quello del periodo precedente. Ma sul fronte della documentazione vescovile nulla in sostanza cambia.

Del periodo dei vescovi Gunteramus e Bonus, che succedettero a Rainerius⁸⁹, rimangono diversi atti fatti documentare a notai nella forma dell'*instrumentum publicum*. La concessione di edificare un monastero, fatta dal vescovo Gunteramus al priore dell'abbazia del Vivo nel 1182⁹⁰, è invece documentata in una forma mista dal notaio e giudice Rainaldus, evidentemente perché sottendeva all'atto una lunga transazione tra l'autore e il destinatario: la prima parte conserva la struttura dei documenti di concessione redatti dai notai nei decenni precedenti⁹¹; la seconda documenta come in un *instrumentum* ciò che il priore si era impegnato a rispettare in cambio della concessione;

Camaldulenses, cit., II, App. p. 238, Nr. CXXXVIII; cf. F. SCHNEIDER, *Regestum Volaterranum*, Roma 1907, p. LI, nota 1).

⁸⁷ Lo aveva notato già D. BIZZARRI, *Note sul documento privato nel territorio senese durante il Medioevo*, in "Archivio Giuridico", CXI, fasc. 2 (1934), p. 30.

⁸⁸ Intorno alla metà del XII secolo, i pochi casi presentano solo versioni grammaticalmente ripulite delle arenghe in uso sin dal secolo XI per documenti di donazione *pro remedio anime*.

⁸⁹ Coprirono rispettivamente gli anni 1173-1188 e 1189-1215.

⁹⁰ ASS, Dipl. S. Mustiola, 1181 gennaio 11, [B], copia semplice dei secc. XII ex.-XIII in.

⁹¹ E' aperta dalla datazione cronica. Segue l'arenga: "Cum satis iustum sit et ratione plenum episcopos cuiusque loci providere his que ad curam et sollicitudinem eius pertinent et ab eo petita sunt utrum sint iusta an iniusta et si sunt iusta an sint utilia episcopatu sibi commisso aut non et cum omnia dicta ad eius curam et provisionem spectant et maxime ea que intuitu Dei fiunt et esse sperant et religione plena scilicet monasteria et alias ecclesias sive religiosa loca, idcirco ego...".

nessuna sottoscrizione diretta del vescovo e dei canonici, bensì una semplice lista di testimoni presenti segue l'*actum* e precede la sottoscrizione del notaio.

L'unico documento vescovile solenne pervenuto dalla fine del secolo XII è, così, la conferma del 1198 dei diritti concessi nel 1139 alla chiesa di S. Prospero di Siena⁹², e anche questa volta la sua stesura è dal vescovo affidata alla responsabilità di un notaio, Dainese *domini Henrici imperatoris iudex et notarius*. Il documento è tradito in originale⁹³. Il protocollo consiste nel *signum* del rogatario, nell'invocazione e nella datazione cronica. A differenza dei precedenti documenti solenni notarili, però, il modello pontificio, a partire dalla stessa arenga⁹⁴, è adesso più facilmente individuabile nel formulario del testo, anche se in molti punti esso non è strettamente seguito. L'escatocollo è formato dalla formula dell'*actum*, cui seguono i nomi dei testimoni presenti; dalla sottoscrizione autografa del vescovo Bonus su tutta una linea, cui sottostanno, partite in due colonne, quelle dei canonici; e, a chiusura, dalla *completio* notarile. Non v'è modo di avere traccia dell'applicazione di un sigillo, perché il margine inferiore della pergamena è stato rifilato: ciò, d'altra parte, può rappresentare un buon indizio per supporre la originaria presenza. Certamente non può essere rilevante per negarla, visto il tipo di modello cancelleresco seguito nel dettato, il fatto che nel testo l'applicazione di un sigillo non sia annunciata.

Dunque, mentre la concessione originaria del 1139 era stata documentata su *rogatio* del vescovo Rainerius con un *dispositionis et concessionis et stipulationis instrumentum* dal giudice e notaio Berardus, la sua conferma circa cinquant'anni dopo ha la forma e il titolo di una *dationis et confirmationis pagina* ; ma è tuttavia notevole il fatto che il notaio Dainese, avendo operato alcune correzioni nel testo, dovesse garantire l'autenticità di quel *mundum* solenne, sottoscritto autografamente dal vescovo e dai canonici, asserendo nella *completio* la sua fedeltà al testo del documento registrato già nel suo protocollo.

Senza attestazioni di fasi intermedie, a partire dal secondo decennio del XIII secolo si presenta già formato nelle fonti documentarie un sistema di documentazione completamente nuovo: l'attività di una cancelleria vescovile ne è, adesso, il centro.

Sono suoi prodotti le *litterae* di indulgenza con sigillo cereo pendente⁹⁵ e la scrittura imitativa della minuscola diplomatica pontificia del tempo, uniforme nelle mani diverse di *scribae episcopi* finalmente attestati⁹⁶. E' un suo prodotto, infine, il tipo di privilegio redatto su pedissequa imitazione del formulario delle *litterae cum serico*, senza sottoscrizione del vescovo, con plica e sigillo pendente alla cordicella di fili di seta a due colori⁹⁷. Contemporaneamente a questo è attestato l'impiego da parte dei vescovi senesi di un *privilegium in publicam formam*⁹⁸, redatto fuori cancelleria da notai pubblici, che si distingue dal primo tipo di *privilegium* soltanto per la presenza di sottoscrizioni — del vescovo, dei canonici e, naturalmente, del notaio —: per il resto anch'esso segue il modello pontificio, non soltanto nel testo ma anche nel protocollo, che aveva invece mantenuto sempre una struttura propria nei documenti solenni vescovili redatti dai notai del XII secolo.

Le prime fonti dugentesche mostrano, in sostanza, una situazione senese già completamente integrata nel sistema generalizzato di documentazione ecclesiastica, di forme imposte e diffuse dalla scienza canonistica e dall'*ars dictaminis*. Anche per lo stato della tradizione si tratta di un capitolo nuovo, di fronte al quale l'analisi intrapresa può interrompersi. La cesura netta tra l'ultima *dationis et confirmationis pagina* notarile del 1198 e i primi due tipi di *privilegia* del

⁹² V. *supra* § 2.

⁹³ ASS, Dipl., Trafisse di Siena, 1198 settembre 9, [A] (ediz. in *Carte dell'Archivio di Stato di Siena. Abbazia di Montecelso*, cit., Nr. 52, pp. 126-129).

⁹⁴ "Quoniam iustis postulationibus facilem prebere assensum debere et ratio exigit et vigor equitatis requirit, ideo ego..."

⁹⁵ ASS, Dipl., S. Agostino, 1216-1239, [A]; Biblioteca Pubblica, 1216-1252, [A]; *ibid.*, 1224 (?), [A]; Patrimonio dei Resti Ecclesiastici, 1244 gennaio 18, [A]; *ibid.*, 1246 (?), [A].

⁹⁶ V. per es. ASS, Dipl., Archivio dell'Opera Metropolitana, 1224 maggio 18, [A].

⁹⁷ ASS, *ibid.*

⁹⁸ Così, nella sottoscrizione del rogatario: ASS, Dipl., Archivio delle Riformagioni, 1224 luglio 27, [C]: è inserto in *litterae cum serico* di Gregorio IX, [B]; si veda per confronto ASS, Dipl., Spedale di S. Maria, 1237 aprile 6, [A].

nuovo sistema — entrambi del 1224 — è forse l'unico dato rilevante che da ciò possa riflettersi sulla documentazione anteriore alla fine del XII secolo, nella quale l'emissione di documenti vescovili 'solenni' non redatti da notai si presenta come circostanza eccezionale.